

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 5 novembre 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sinisi, Sospiri, Stuc-

chi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 4 novembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANETTIN ed altri: « Istituzione del Museo dell'arte orafa vicentina » (4455);

BOSELLI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi » (4456);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CÈ: « Indizione di un *referendum* per la ratifica del Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa » (4457);

CARLI: « Istituzione del sistema museale del Carnevale » (4458);

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del vino "Cesane del Piglio" » (4459).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Modifiche al codice civile in materia di tutela dei figli naturali » (4412) *Parere della I Commissione.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

GAMBALE: « Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati » (4404) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive):*

FOLLINI ed altri: « Riforma delle professioni intellettuali » (4308) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 31 ottobre 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI n. 9/4257/3, RUGGERI n. 9/4257/14, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, FONTANINI ed altri n. 9/4257/4, accolto dal Governo

nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, OSTILLIO n. 9/4257/17, in parte accolto e in parte accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2003, concernenti misure finanziarie per sostenere il settore agricolo colpito da eventi calamitosi e CENNAMO ed altri n. 9/3905/15, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente iniziative volte ad escludere dal disavanzo degli enti locali le spese aventi carattere di eccezionalità.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 31 ottobre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione ROTUNDO n. 4/02289, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 19 giugno 2003, concernente le liste di attesa presso strutture sanitarie pubbliche.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 4 novembre 2003, pagina 5, seconda colonna, trentunesima riga, il nome: FINVOLA è sostituito dal seguente: FINUOLA.

**DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (4233) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MINNITI ED ALTRI (2967)**

**(A.C. 4233 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'articolo aggiuntivo 15.01 (*nuova formulazione*) Minniti, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*al predetto articolo aggiuntivo, dopo le parole: può realizzare siano aggiunte le seguenti: , nell'ambito delle disponibilità di bilancio.*

**(A.C. 4233 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 17.

*(Posti non coperti).*

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 16 è superiore al quintuplo

dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo.

2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 è inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 17.

*(Posti non coperti).*

*Sopprimerlo.*

\* **17. 2.** Bricolo.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 3.** Deiana.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 17. *(Posti non coperti).* – 1. Per i posti eventualmente non coperti nei concorsi di cui all'articolo 16, possono essere

banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

**17. 1.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

**(A.C. 4233 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Aumento dei posti disponibili).*

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla relativa copertura si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in congedo in possesso dei prescritti requisiti.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 18.**

*(Aumento dei posti disponibili).*

*Sopprimerlo.*

\* **18. 1.** Bricolo.

*Sopprimerlo.*

\* **18. 2.** Deiana.

**(A.C. 4233 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 19.**

*(Perdita del grado).*

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 19.

*(Perdita del grado).*

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Bricolo.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis. *(Modifica al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77).* — 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

**19. 01.** Governo.

*(Approvato).*

**(A.C. 4233 - Sezione 5)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO V

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI  
LEGISLATIVE

ART. 20.

*(Modifica all'articolo 5 della legge  
14 novembre 2000, n. 331).*

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 331, le parole: « dei militari volontari congedati senza demerito » sono sostituite dalle seguenti: « dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito ».

rito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata ».

**(A.C. 4233 - Sezione 6)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 21.

*(Modifiche al decreto legislativo  
12 maggio 1995, n. 196).*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, le parole: « di grado » sono sostituite dalle seguenti: « nel servizio permanente ».

2. Nella colonna « Requisiti », alla riga corrispondente al grado di 1° caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola: « grado » è sostituita dalle seguenti: « servizio permanente ».

**(A.C. 4233 - Sezione 7)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 22.

*(Conferimento di delega legislativa).*

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8

maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale rafforzati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

2. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.

## PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*(Conferimento di delega legislativa).*

*Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica.*

**22. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

***(Approvato)***

***(A.C. 4233 – Sezione 8)***

## ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 ED ANNESSA TABELLA C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23.

*(Consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).*

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.

2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli dello stesso personale militare non direttivo.

4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e

2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti, 1.743 volontari in servizio permanente;

b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200 sergenti, 996 volontari in servizio permanente;

c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150 sergenti, 747 volontari in servizio permanente.

5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito indicate:

a) 4.134 unità nell'anno 2005;

b) 920 unità, in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;

c) 800 unità, in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Tabella C  
(v. articolo 23, comma 2)

## ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

---

ANNO	ONERI
2005	€ 392.999.573,06
2006	€ 392.996.596,78
2007	€ 392.890.034,23
2008	€ 392.845.104,00
2009	€ 392.877.594,60
2010	€ 389.102.583,23
2011	€ 344.176.466,82
2012	€ 335.143.557,80
2013	€ 331.324.911,14
2014	€ 322.232.193,54
2015	€ 312.789.792,14
2016	€ 304.788.156,21
2017	€ 298.898.670,81
2018	€ 286.098.679,28
2019	€ 267.427.682,18
2020	€ 229.046.477,63
2021	€ 180.973.393,36

---

**(A.C. 4233 – Sezione 9)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE****ART. 24.**

*(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).*

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.

2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

5. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

**(A.C. 4233 – Sezione 10)****ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE****ART. 25.**

*(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).*

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici **sono** riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

*a)* riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *a)*, a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei prescritti requisiti;

*b)* riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma 4, lettera *b)*,

ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.

3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 17.

4. Nei concorsi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della presente legge, per la copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *b*) del citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) della medesima lettera *b*), relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

*(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa).*

*Sopprimerlo.*

**25. 1.** Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

**(A.C. 4233 – Sezione 11)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

*(Reclutamenti straordinari).*

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:

*a)* i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;

*b)* i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*(Reclutamenti straordinari).*

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. *(Profilo di carriera).* — 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

4. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

**26. 01.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. *(Transito nel ruolo sergenti).* — 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.

**26. 010.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. *(Profilo di carriera).* — 1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.

3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.

**26. 09.** Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Borse di studio*). — 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.

**26. 02.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Fornitura di beni e servizi*). — 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano, in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congelati senza demerito.

**26. 03.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Valorizzazione del servizio prestato in ferma prefissata annuale*). — 1. Il servizio prestato in ferma prefissata annuale è raddoppiato ai fini del computo della anzianità contributiva per il trattamento previdenziale.

2. Gli oneri contributivi relativi alla supervalutazione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della difesa.

**26. 04.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Riorganizzazione della presenza delle caserme militari sul territorio nazionale*). — 1. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla riorganizzazione e alla ridefinizione delle competenze delle caserme militari presenti sul territorio nazionale con la presenza minima di una caserma militare per ciascuna regione.

**26. 07.** Molinari, Minniti, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Adeguamento delle caserme*). — 1. Il Ministro della difesa predisporre, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.

**26. 08.** Deiana.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (*Adeguamento delle caserme*). — 1. Il Ministro della difesa predisporre, sentite le Commissioni parlamen-

tari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

**26. 05.** Minniti, Molinari, Ruzzante, Tannoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.

**(A.C. 4233 – Sezione 12)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

*(Misure straordinarie per valorizzare il servizio volontario).*

1. Alle imprese che assumono con contratti di lavoro a tempo determinato i giovani che hanno terminato senza demerito la ferma prefissata nelle Forze armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. I benefici di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori due anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27.

*(Misure straordinarie per valorizzare il servizio volontario).*

*Sopprimerlo.*

\* **27. 1.** Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

\* **27. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

**(Approvato)**

**(A.C. 4233 – Sezione 13)**

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 28.

*(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione di determinate categorie).*

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;

b) articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

e) articolo 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;

f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni.

**(A.C. 4233 – Sezione 14)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

*(Relazione al Parlamento).*

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, prospettando le eventuali esigenze per soluzioni correttive che tengano conto delle necessità di tutte le amministrazioni coinvolte ».

**(A.C. 4233 – Sezione 15)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 30.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

*(Copertura finanziaria).*

*Al comma 1, dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni per l'anno 2005.*

**30. 1.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del regolamento).

**(Approvato)**